

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2584-B}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 3 aprile 1985

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 aprile 1985 (Stampato n. 1283)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti
in materia di interventi nei settori dell'industria e della
distribuzione commerciale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 aprile 1985*

TESTO

APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

”Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ”.

2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29

TESTO

MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Servizio nazionale dell'impiego ".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 6, comma 1, le parole: « 31 marzo 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1985 ».

All'articolo 7:

al comma 1, la cifra: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 150 » e le parole: « all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 2 e 4 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni ».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'articolo 8 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.

Decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 22 febbraio 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.A. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.

4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.A.

5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

ARTICOLO 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

ARTICOLO 3.

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni si ap-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

ARTICOLO 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della legge 15 novembre 1968, n. 1115.

ARTICOLO 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.

2. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole « non alimentari ».

3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.

ARTICOLO 6.

1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 marzo 1985.

2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto articolo 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo articolo 2 è differito al 31 dicembre 1985.

3. Nel settimo comma del citato articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole « sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo ».

ARTICOLO 7.

1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi accordati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa.

ARTICOLO 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1985.

PERTINI

CRAXI - ALTISSIMO - ROMITA - VISENTINI
- GORIA - DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.